

## Registrazione dei servizi resi dai volontari secondo l'art. 30 dell'ordinanza sulle Chiese nazionali

### SPIEGAZIONI

#### 1. Contesto

Il lavoro dei volontari è molto prezioso per la Chiesa cattolica romana. È anche la base per molte attività e offerte a livello di parrocchie, spazi pastorali, missioni, servizi specialistici e comunità ecclesiali. Senza questi volontari, molte attività non sarebbero più possibili o fattibili nella nostra Chiesa.

Questa certezza e la consapevolezza dell'importanza del volontariato nella Chiesa hanno indotto il Governo e il Parlamento del Cantone di Berna a prevedere nella nuova legge sulle Chiese nazionali (LEgN) che una parte del finanziamento delle tre Chiese nazionali a partire dal 2026 venga destinato alla compensazione dei servizi di utilità pubblica resi dalle Chiese (secondo pilastro del finanziamento secondo la nuova LEgN). Questo si baserà su un rapporto completo delle Chiese nazionali sulle loro attività, rapporto che dovrà essere inoltrato alla Direzione della Giustizia, degli Affari Comunali e della Chiesa (JCE) e, indirettamente, al Gran Consiglio bernese (parlamento).

I volontari forniscono una parte importante di questi servizi di pubblica utilità. La JCE si aspetta quindi che la relazione delle Chiese nazionali su tali servizi includa non solo la prova dell'onere finanziario, ma soprattutto un resoconto dei punti di forza, del contenuto e del volume del lavoro volontario.

Per la Chiesa nazionale ciò significa che dal 2020 in poi dovremo istituire una sorta di sistema di registrazione delle prestazioni di volontariato negli spazi pastorali, nelle parrocchie, nelle missioni, nei servizi specialistici, ecc. ma anche nelle comunità ecclesiali.

Troverete le relative istruzioni nei capitoli seguenti. Il Cantone attende le prime relazioni per gennaio 2023. Queste riguarderanno il 2020 e il 2021 e serviranno come base per determinare il sussidio del Cantone a partire dal 2026.

#### 2. Basi legali

Le direttive della Direzione della Giustizia, degli Affari Comunali e della Chiesa (JCE) dell'11 settembre 2019 e del 4 novembre 2019 sulla registrazione dei servizi resi dai volontari secondo l'art. 30 dell'Ordinanza sulle Chiese nazionali (OEgN) contiene le disposizioni relative alle tre Chiese nazionali.

#### 3. Obblighi

Nel rapporto che dovranno presentare al Cantone, le tre Chiese nazionali devono dimostrare e spiegare l'ammontare complessivo o il volume dei servizi di pubblica utilità forniti senza retribuzione e su base volontaria nell'ambito degli spazi pastorali, delle parrocchie, delle missioni, dei servizi specialistici, delle comunità ecclesiali e della Chiesa nazionale.

*Questo rapporto servirà da base per i futuri servizi del Cantone al 2° pilastro.*

Il primo rapporto sarà redatto nel gennaio 2023 sulla base dei dati relativi al 2020 e al 2021.

Per garantire la pertinenza e la comparabilità tra le chiese nazionali, il contenuto del modulo fornito dal Cantone è vincolante. La forma della registrazione può essere scelta liberamente dalle Chiese nazionali. Le tre Chiese nazionali hanno elaborato una soluzione in base alla quale i volontari non sono obbligati a registrare personalmente i loro servizi.

A partire dall'inizio del 2020 sarà disponibile una banca dati per le registrazioni all'interno della Chiesa romana cattolica nazionale.

#### 4. Responsabilità

I responsabili delle unità di registrazione devono garantire la registrazione delle prestazioni di volontari e milizia. Le unità di registrazione sono le seguenti:

- Parrocchie
- Missioni
- Spazi pastorali
- Servizi specialistici
- Comunità ecclesiaristiche e parrocchie generali
- Associazioni parrocchiali
- Chiesa nazionale

##### Chi

##### Cosa

##### Unità responsabile della registrazione

le persone designate per la registrazione

A partire dal 1° gennaio 2020, registrazione continua delle attività di milizia e volontarie: numero di interventi e di persone (al mese)

##### Amministrazione della Chiesa nazionale

Conversione in ore fornite. Il totale complessivo delle attività di milizia e volontarie sarà presentato al Cantone nel gennaio 2023 nell'ambito del rapporto e corredato da un commento o da spiegazioni supplementari. Il rapporto dovrebbe contenere le priorità e gli sviluppi.

#### 5. Punti essenziali per la registrazione

Le istruzioni e i moduli chiariscono i punti essenziali per la registrazione. Per ridurre al minimo le differenze tra le varie unità, vi preghiamo di osservare i seguenti punti.

##### 5.1 Generalità

Le unità incaricate delle registrazioni (parrocchie, missioni, spazi pastorali, servizi specialistici, comunità ecclesiaristiche e parrocchie generali, associazioni parrocchiali, Chiesa nazionale) decidono, secondo le istruzioni fornite, come organizzare il processo di registrazione delle attività di volontariato e di milizia. *Tuttavia, la registrazione dei servizi non dovrebbe essere delegata ai volontari e alla milizia.*

##### 5.2 Categorie di servizi (durata)

Le unità di registrazione annotano durante l'anno quante persone hanno prestato servizi di volontariato o di milizia in quante attività. Le attività sono classificate in una delle tre categorie seguenti:

- **Categoria «brevi interventi e riunioni»** (durata dell'intervento 3 ore al massimo)
- **Categoria «servizi di mezza giornata»** (durata del servizio dalle 3 alle 6 ore)
- **Categoria «servizi di una giornata»** (durata del servizio superiore alle 6 ore)

*Importante: l'assegnazione ad ogni categoria viene effettuata sulla base della presenza effettiva di persone che hanno prestato servizi di volontariato o di milizia. Non si conteggiano i lavori di preparazione o successivi svolti a casa.*

Dal Cantone viene fornita una chiave di conversione in ore di servizio prestate. *La conversione viene effettuata elettronicamente dopo l'inserimento dei dati.*

- **Categoria «brevi interventi e riunioni»** (durata dell'intervento 3 ore al massimo): 2 ore di servizio reso.
- **Categoria «servizi di mezza giornata»** (durata del servizio dalle 3 alle 6 ore): 4 ore di servizio reso.
- **Categoria «servizi di una giornata»** (durata del servizio superiore alle 6 ore):
  - Per i (co)responsabili 8 ore per servizio reso, per i campi + 4 ore di preparativi o lavori successivi
  - Per gli assistenti: 8 ore per servizio reso, per i campi + 2 ore di preparativi o lavori successivi

Si parte dal principio che la media scelta permetterà una compensazione delle differenze tra le offerte che durano più a lungo e quelle che durano meno.

### 5.3 Rubriche di registrazione delle attività

Le offerte o i progetti realizzati grazie al volontariato o alla milizia devono essere attribuiti alle rubriche secondo l'art. 31 cpv. 2 della LEgN. Il Cantone tiene esclusivamente conto delle prestazioni di pubblica utilità (attività nell'ambito della formazione, del sociale e della cultura).

- lavoro d'animazione con bambini e ragazzi
- servizi per coppie sposate, famiglie o fidanzati
- servizi per persone anziane
- servizi per persone portatrici di handicap
- servizi per persone socialmente svantaggiate e precarie
- servizi per migranti e richiedenti asilo
- manifestazioni sociali
- formazione di adulti
- catechesi
- lavoro ecumenico e cooperazione allo sviluppo
- manifestazioni culturali
- lavoro di relazioni pubbliche relativo a temi sociali o societari
- accompagnamento pastorale dei volontari
- attività di milizia (queste vengono poi riunite e contabilizzate separatamente nel rapporto al Cantone)

**Non** sono compresi i servizi di milizia e di volontariato nell'ambito delle attività di culto, come lettori, ministranti, ecc. Questi non sono considerate servizi di pubblica utilità.

## 6. Particolarità / spiegazioni

### Offerte con volontari e milizia negli spazi pastorali, nelle comunità parrocchiali generali, nelle associazioni parrocchiali, nella Chiesa nazionale, nei progetti ecumenici

Vanno incluse anche le attività svolte nelle parrocchie e nelle comunità ecclesiarie da volontari e milizia a livello sovraordinato o ecumenico. La registrazione dell'attività è di competenza della «struttura» interessata. Se diverse squadre / parrocchie / comunità ecclesiarie, ecc. sono coinvolte in un servizio o progetto, è necessario chiarire in anticipo chi registrerà le prestazioni dei volontari e milizia. Nel caso di un'offerta ecumenica con altre Chiese nazionali, le varie Chiese dovranno chiarire come verrà gestita la registrazione (ad es. metà/metà).

### Definizione di volontariato

- Si tratta di un impegno che viene assunto di spontanea volontà ed esclude attività rese alla propria famiglia, nonché il lavoro retribuito. Pertanto, gli straordinari non sono considerati volontario.
- Il volontariato è sempre gratuito: né il tempo né il lavoro svolto sono remunerati finanziariamente. I compensi per le spese effettive, i contributi per la formazione continua e gli omaggi di ringraziamento non sono considerati una remunerazione finanziaria ai sensi della presente definizione.
- Quando il tempo e le prestazioni rese vengono remunerati (anche tramite una piccola indennità) e devono essere documentati da un certificato di salario, non possono più essere considerati come

volontariato. Queste attività sono registrate in contabilità secondo il piano contabile MCH2 per le comunità ecclesiariche e le parrocchie generali dell'Ufficio per gli affari municipali e la pianificazione del territorio.

### Attività di milizia

Le attività di milizia riguardano i membri eletti delle autorità. Esse comprendono le attività strategiche ufficiali di una funzione (ad esempio le riunioni del Consiglio Parrocchiale) e saranno inserite in questa rubrica.

Le attività operative di milizia (p.es. organizzazione di una vendita parrocchiale, appartenenza a un coro) saranno registrate come attività di volontariato nella rubrica corrispondente.

*Se i «miliziani» sono (anche parzialmente) pagati a forfait o assunti per il loro lavoro e le attività sono registrate come salari, le loro attività **non** devono essere registrate come attività di milizia.*

### Attribuzione dei servizi e progetti

Ogni servizio o progetto viene assegnato una sola volta a una delle rubriche indicate, anche se sarebbe adatto a più categorie di attività.

L'unità responsabile della registrazione dei dati decide in autonomia quale sia la rubrica più appropriata.

*Eccezione per le attività di culto. I servizi e progetti nel campo delle attività di culto non vengono mai registrati, anche se potrebbero essere inseriti sotto altre rubriche o voci.*

Per esempio, una mensa per il pranzo aperta a tutti, quindi non rivolta esclusivamente ad un gruppo target specifico (alla quale partecipano giovani, famiglie, anziani, migranti, persone con o senza disabilità e provenienti da diversi strati sociali). Le rubriche possibili potrebbero essere il lavoro d'animazione con bambini e ragazzi / i servizi per coppie sposate, famiglie e fidanzati / i servizi per persone anziane / i servizi per persone portatrici di handicap / i servizi per persone socialmente svantaggiate e precarie / i servizi per migranti e richiedenti asilo. La parrocchia A decide di registrare questo servizio alla voce «servizi per persone socialmente svantaggiate e precarie», perché la maggior parte dei partecipanti ha difficoltà finanziarie.

La parrocchia B invece preferisce la registrazione sotto la voce «servizi per coppie sposate, famiglie e fidanzati», perché la maggioranza sono famiglie a beneficiare di quest'offerta.

### Quali servizi o progetti rientrano nelle attività di culto (offerte di culto) e non vengono quindi registrati?

In linea di principio, si applicano le stesse regole del piano contabile MCH2 per le comunità ecclesiariche e le parrocchie generali dell'Ufficio per gli affari comunali e l'assetto territoriale (ISCB 1/170.111/13.14).

- **Messe:** messe regolari, messe speciali, giornate mondiali di preghiera, benedizioni, celebrazioni di Taizé e simili
- **Atti ecclesiarici:** attenzione – a differenza della contabilità secondo MCH2, qui il 100% delle attività non retribuite è assegnato alla categoria del culto.
- **Animazione musicale durante la messa:** ad es. banda, coro, accompagnamento musicale (da parte di volontari)

### Organizzazioni esterne, volontariato ecclesiarico

Organizzazioni di terzi sono spesso attive nelle parrocchie e nelle comunità ecclesiariche e lavorano anch'esse con i volontari della chiesa. Questo tipo di attività viene registrata se *i volontari vengono reclutati e accompagnati dall'unità addetta alla registrazione.*

Per quanto riguarda, ad esempio, il «Tischlein-deck-dich» o la «Table couvre-toi», la parrocchia o comunità ecclesiarica cerca e accompagna i volontari che sono presenti in parrocchia durante la consegna dei beni. L'associazione «table couvre-toi» è responsabile della consegna del cibo alla parrocchia e della raccolta degli avanzi e quindi funge unicamente da intermediario.

Questo servizio sostituisce un'offerta propria o è un'integrazione intenzionale della parrocchia o della comunità ecclesiastica; è (co)finanziato e, se necessario, accompagnato.

Ne è un esempio anche Jubla, quando è organizzata come una propria associazione, un membro della parrocchia ne è il presidente e la parrocchia la sostiene.

Se invece l'infrastruttura della parrocchia viene messa a disposizione di un'organizzazione terza, come Pro Senectute, affinché possa realizzarvi la sua offerta (ad es. ginnastica per anziani o simile), ciò **non** vale come offerta dell'unità addetta alla registrazione. **Non devono nemmeno essere registrati** i volontari che danno un contributo a nome di un'altra organizzazione in occasione di eventi organizzati dall'unità addetta alla registrazione.

## ALLEGATO A

### Note esplicative sulla registrazione delle prestazioni di pubblica utilità

Chi	Cosa	Quando
<b>Unità responsabile della registrazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parrocchie</li> <li>• Missioni</li> <li>• Spazi pastorali</li> <li>• Servizi specialistici della Chiesa nazionale</li> <li>• Comunità ecclesiaristiche</li> <li>• Parrocchie generali</li> <li>• Associazioni parrocchiali</li> <li>• Chiesa nazionale</li> </ul>	Identificare la persona responsabile che raccoglierà le attività di volontariato e milizia all'interno dell'unità a partire da gennaio 2020.	Gennaio 2020
	Determinare la persona o le persone responsabili della registrazione delle attività di volontariato e milizia nella banca dati elettronica della Chiesa nazionale a partire da gennaio 2020.	
	Segnalare la persona o le persone responsabili della registrazione alla Chiesa nazionale.	
<b>Consiglio della Chiesa nazionale / Amministrazione</b>	Fornisce i moduli e l'accesso alla banca dati alle unità designate nonché le necessarie spiegazioni.	Gennaio 2020
<b>Amministrazione</b>	Da l'accesso di amministratore al database alle unità incaricate dell'inserimento dei dati.	Gennaio 2020
<b>Tutte le unità che si occupano della registrazione: persone incaricate della registrazione</b>	Registrano, tramite la banca dati per servizio/progetto, il numero di attività e di volontari o «miliziani».	Da gennaio 2020, in permanenza
<b>Tutte le unità che si occupano della registrazione: i dirigenti responsabili</b>	Si assicurano che la registrazione venga effettuata, analizzano i dati occasionalmente e introducono modifiche ove queste siano necessarie.	Da gennaio 2020
<b>Amministrazione della Chiesa nazionale</b>	Verifica che le attribuzioni nella banca dati siano corrette.	in corso
<b>Tutte le unità che si occupano della registrazione: le persone incaricate della registrazione</b>	Data ultima per la registrazione nella banca dati: 2020 e 2021	fino al 15 gennaio 2021 fino al 15 gennaio 2022
<b>Amministrazione</b>	Valutazione ed elaborazione dei dati inseriti secondo le direttive del Cantone	2021/2022
<b>Consiglio della Chiesa nazionale / Amministrazione</b>	Trasmette al Cantone la somma delle attività di volontariato e di milizia con un commento/rapporto supplementare.	Gennaio 2023